

Polizia Locale (13/04/15)

Materia: Pubbl.impiego e varie **Autore:** Regione Friuli VG

Estremi nota parere Protocollo 7592 Data 13/04/2015

Estremi quesito Anno 2015 trimestre II

Ambito POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Materia POLIZIA LOCALE

Oggetto Potere di direttiva del Sindaco in relazione all'attività di polizia locale. Contenuto.

Massima L'art. 8, comma 4, della legge regionale 9/2009 alloca in capo al Sindaco il potere di 'impartire le direttive al comandante...per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati'.

L'art. 16, comma 2, della l.r. 9/2009 prevede: 'Il Comandante del Corpo..., nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, cura l'impiego tecnico-operativo... nonché l'attuazione delle direttive ricevute, ai sensi dell'articolo 8, comma 4'.

Sussiste quindi un rapporto peculiare tra Sindaco e Comandante: al primo spetta il potere di direttiva al comandante mentre al secondo la sua attuazione pratica con l'autonomia gestionale che la legge stessa gli riconosce.

Funzionario istruttore MARIAGIULIA NODARI

0432/555556

MARIAGIULIA.NODARI@REGIONE.FVG.IT **Parere espresso da** SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA **Testo completo del parere** Il Comune chiede quale sia il contenuto del potere di direttiva del Sindaco in relazione all'attività di polizia locale esercitata nel Comune.

La polizia locale, come previsto dall'art. 15, comma 5, l.r. 9/2009, che ha recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale[1], costituisce una struttura autonoma all'interno dell'organigramma dell'Ente, direttamente collegata alla figura del Sindaco. L'art. 2 della legge 65/1986 'Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale' prevede infatti che 'Il sindaco... nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1 impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti'. Tale norma è ripresa dall'art. 8, comma 4, della legge regionale 9/2009 in materia di ordinamento della polizia locale, che alloca in capo al Sindaco il potere di 'impartire le direttive al comandante...per l'efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati'.

L'art. 16, comma 2, della l.r. 9/2009 prevede: 'Il Comandante del Corpo..., nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed operativa, cura l'impiego tecnico-operativo... nonché l'attuazione delle direttive ricevute, ai sensi dell'articolo 8, comma 4'.

Sussiste quindi un rapporto peculiare tra Sindaco e Comandante: al primo spetta il potere di direttiva mentre al secondo la sua attuazione pratica con l'autonomia gestionale che la legge stessa gli riconosce.

Ed infatti la direttiva amministrativa costituisce manifestazione del potere di coordinamento nei riguardi di soggetti dotati di un certo ambito di discrezionalità riguardo all'organizzazione delle modalità realizzative dell'attività indicata.

Essa infatti indica gli scopi da perseguire, eventuali ordini di priorità, gli ulteriori altri elementi da tenere in considerazione.

Quindi, in merito al riferimento fatto da codesto Comune agli 'ordini di servizio' da rivolgere, da parte del Sindaco, agli operatori di polizia locale affinché gli stessi compiano specifiche attività, si osserva: non pare che gli stessi siano di competenza del Sindaco trattandosi di atti aventi natura propriamente gestionale[2].

[1] Ex multis. C.St. , sez. V, sent. 4663/2000: 'Il corpo di polizia municipale è un'entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto ad altre strutture organizzative del comune (un corpo cioè a somiglianza dei corpi militari dai quali mutua anche i gradi gerarchici)..'

[2] Cfr. anche parere ANCI del 6.11.2006, consultabile sul sito internet 'ancirisponde'.